



**Per informazioni più dettagliate si rimanda alla Circolare n. 22a del 31 gennaio 2020 “Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza privata e limitazione della deduzione degli interessi passivi” dell’Amministrazione federale delle contribuzioni.**

**Imposizione parziale dei proventi da partecipazioni della sostanza privata**

Hanno diritto all'imposizione parziale dei proventi da diritti di partecipazione della sostanza privata le persone fisiche che sono assoggettate in Ticino (e in Svizzera) in ragione della loro appartenenza personale (art. 2 LT) o della loro appartenenza economica (art. 3 LT).

**Diritti di partecipazione**

I diritti di partecipazione sono quote di capitale azionario o di capitale sociale di società di capitali o società cooperative di diritto svizzero o estero. Si considerano in particolare diritti di partecipazione le azioni, le quote sociali delle società a garanzia limitata, le quote sociali delle società cooperative, i buoni di partecipazione e le quote al capitale di una SICAF. Non sono per contro considerati diritti di partecipazione i buoni di godimento e i diritti d'opzione, le obbligazioni, i prestiti e gli anticipi, gli strumenti finanziari ibridi e le quote in investimenti collettivi di capitale e in corporazioni equivalenti.

**Quota di partecipazione necessaria**

Ai fini dell'imposizione parziale sono presi in considerazione soltanto i diritti di partecipazione che rappresentano almeno il 10% del capitale azionario e del capitale sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. I diritti di partecipazione detenuti dal coniuge, dal partner registrato e dai figli sotto l'autorità parentale che sono tassati congiuntamente sono addizionati.

**Proventi da partecipazione**

L'imposizione parziale si applica in particolare alle distribuzioni ordinarie di utile (dividendi, partecipazioni all'utile da quote di capitali sociali, gli interessi sulle quote di partecipazione in società cooperative), alle distribuzioni straordinarie di utili, alle distribuzioni sui buoni di partecipazione, alle distribuzioni sui buoni di godimento purchè la quota di partecipazione sia raggiunta con i diritti di partecipazione della medesima società, alle azioni gratuite e agli aumenti gratuiti del valore nominale, alle distribuzioni palesi di utile e alle distribuzioni dissimulate di utile (come interessi, controprestazioni per beni materiali e immateriali o prestazioni di servizio che non si giustificerebbero fra terzi indipendenti) nella misura in cui la società di capitali o la società cooperativa che li ha concessi si è vista riprendere fiscalmente il relativo utile.

**Valore imponibile della sostanza**

Sono da dichiarare i valori venali delle partecipazioni qualificate nella sostanza privata che sono calcolati come segue:

- per i titoli quotati in borsa fa stato il corso ufficiale alla fine dell'anno
- per quelli non quotati il valore è determinato sulla base delle Istruzioni emanate dalla Conferenza fiscale svizzera.

